



Il diritto all'oblio: dalle procedure aziendali alla tutela dei diritti nella dimensione di internet - La sentenza Google/Costeja costituisce un landmark case per la responsabilità dei motori di ricerca. Cosa cambia dopo la pronuncia? Quando e come rivolgersi all'editore per la tutela della propria identità personale? Quando al motore di ricerca?

Seminario

Università la Sapienza di Roma – Aula Seminari - 23 aprile 2015

Avv. Fabio Di Resta – LL.M. – Lead Auditor ISO 27001
Studio legale Di Resta – www.studiolegalediresta.it
Presidente del Centro europeo per la Privacy (EPCE)
www.europeanprivacycentre.eu





Una contrapposizione storica tra interessi confliggenti

Giornalismo vs privacy (The Right to Privacy 15 dicembre 1890)

Diritto all'informazione (diritto di cronaca e libertà di espressione) vs diritto alla riservatezza

Società dell'informazione - Internet - l'Internet of Things (IoT)



Questione 1 (Q1): una notizia potenzialmente lesiva dell'identità personale/professionale può essere rimossa dagli editori dei mass-media/Internet e in quali circostanze? (artt. 21 e 2 Cost. diritto fondamentale alla riservatezza contrapposto all'art. 21 Cost. libertà di pensiero, libertà di stampa e diritto di cronaca)


Questione 2 (Q2): le parole chiave contenute nei risultati dei motori di ricerca coincidenti con il nome e il cognome di una persona possono essere rimossi e in quali circostanze? (Caso Google Spain; limitato impatto sulla libertà stampa)

Questione 3 (Q3): Per la tutela della propria identità personale/professionale a chi è utile rivolgersi al sito sorgente (Editore) o al motore di ricerca e perché?

Tutela dell'identità professionale online



avvocati




commercialisti



ingegneri



Tutela dell'identità professionale online






Come sei visto sul web?

Identità **4**

Profilo **11**

Social **15**





Identità professionale e tutela della web reputation

Gogna mediatica tramite **mass media e internet?**

Nuovo concetto nella dimensione universale di internet
habeas corpus vs habeas data

**Intangibilità del nostro corpo informativo attraverso il diritto al controllo dei
nostri dati personali:**

(diritto di personalità) UE vs USA (visione consumeristica della privacy)



I casi giurisprudenziali relativi alla tutela dell'identità online si stanno diffondendo negli ultimi 3 o 4 anni.

Il primo leading case (Tribunale di Milano, Ordinanza del 24 marzo 2011- 1 aprile 2011): si trattava di un contenzioso relativo alla funzionalità di **Google Suggest Autocomplete** (Provider come Hosted attivo), software facilitatore di ricerca che suggerisce le parole in abbinamento alle chiavi di ricerca digitate dell'utente. CONTENUTO DIFFAMATORIO – RISARCIMENTO DEL DANNO DI 1.500 EURO E 2.300 EURO DI SPESE LEGALI

Si trattava di un intermediario finanziario che lavorava online per il quale l'identità professionale su internet rappresentava il canale principale di promozione della sua attività, il tribunale di Milano asseriva che Google Suggest non era neutrale influenzando le scelte dell'utente con lesione dell'identità del danneggiato, il tipo di associazione operata era la seguente:

- **Nome e cognome;**
- **Truffa;**
- **Truffatore.**



Tribunale di Pinerolo, Ordinanza 2 maggio 2012

Associazione del **nome e cognome** con **arrestato** e **indagato** non costituiscono una lesione per sé ma richiamano uno stato nei confronti della Giustizia

Tribunale di Firenze, Ordinanza 25 maggio 2012:

richiesta rimozione dei link ad Google Italy S.r.l. anche perché contenuti diffamatori;

impossibilità di individuare web provider (no content provider);

Organo giudicante, argomentazioni di rigetto:

I fornitori di comunicazione elettronica non sono responsabili (ISP) dei contenuti in base alla normativa sul commercio elettronico (mere conduit e neutralità della rete)



Tribunale di Milano, Ordinanza 26 aprile 2013

Associazione del **nome e cognome** con **usura** ed **evasore**, **mandati di cattura**
e latitanza

Articolo giornalistico a contenuto diffamatorio ‘ l'usuraio del casino’ aveva evaso 84 mld ’
notizia pubblicata su Repubblica il 29.9.1985 e riportato su un archivio online

Notizia pubblicata era parzialmente falsa: mai sottoposto a procedimento penale

L'**attore** chiedeva all'organo giudicante : la rimozione dell'articolo diffamatorio da parte
di Repubblica/Gruppo ed. l'Espresso S.p.A.;
la rimozione di un link associati al nome nei
confronti di Google italy S.r.l..



Alcuni punti della linea difensiva di Repubblica/Gruppo ed. l'Espresso S.p.A.:
Diritto al risarcimento del danno da reato di diffamazione è da ritenersi prescritto, infatti, l'articolo risale al 1985 e l'inserimento di suddetto articolo nell'archivio online non costituisce ripubblicazione

Linea difensiva di Google Italy S.r.l.:

Google Italy svolge solo attività di mkt: difetto di legittimazione processuale passiva
E' solo Google Inc. con sede in Mountain View che invero, svolgendo attività autonome e distinte, gestisce motori di ricerca (Tribunale di Roma, 11 luglio **2011**; Tribunale di Milano, 25 ottobre **2010**; Tribunale di Lucca, 20 agosto **2007**)

Alcune argomentazioni dell'attore:

Google Italy S.r.l.. è la mano operativa e commerciale di Google Inc.

Tr. penale di Milano n. 1972/2010, noto **caso Vividown**, obbligo giuridico nei confronti di Google di rimuovere il contenuto del video illecito? Condannati gli amministratori di Google, la sentenza è stata riformata in Appello.



L'organo giudicante per quanto attiene alla posizione processuale di **Google Italy S.r.l.**:

Rigettava la domanda dell'attore nei confronti di Google Italy, **non operando un Trattamento dei dati personali tramite il motore di ricerca** (Art. 5 C.d.P.)

Google Inc. non rispondeva dei danni subiti all'attore mancando uno stabilimento in Italia

E nei confronti di Repubblica/Gruppo ed. l'Espresso S.p.A. cosa è successo?



L'organo giudicante per quanto attiene alla posizione processuale di **Repubblica/Gruppo ed. l'Espresso S.p.A:**

Asserisce che la notizia possedeva contenuto offensivo (**constata la prescrizione relativa alle richieste inerenti la diffamazione**) tenuto conto del fatto che questi fatti riportati nella notizia erano falsi come l'accusa di **usura, evasione per delle somme molto ingenti, mandati di cattura e latitanza.**

Tenuto conto dell'infruttuosità della procedura dei indicizzazione attuata dall'Editore (possibili numerose soluzioni p.e. deindicizzazione, rimozione file robots exclusion).

Pertanto, da una parte ne ordina **la rimozione dall'archivio online**, non sussistendo più l'interesse pubblico all'accesso dell'informazione (1985) - cade così lo scopo giornalistico previsto dall'art. 136 C.d.P.-; tuttavia, la notizia può essere **conservata in cartaceo** sussistendo invece **l'interesse storico alla notizia.**

Infine, condanna Repubblica al risarcimento dei danni non patrimoniali pari a 10.000 euro



Landmark case italiano: Cassazione, Sez. III, 5 aprile 2012, n. 5525

A seguito del ricorso il Garante respinge e anche il Tribunale di Milano rigetta le richieste dell'attore:

Si trattava di un articolo pubblicato sul Corriere della Sera, l'interessato aveva chiesto inizialmente al Garante per la protezione dei dati personali il "blocco dei dati personali che lo riguardavano contenuti nell'articolo "Arrestato per corruzione..." pubblicato sul quotidiano il giorno 22 aprile 1993, l'Autorità aveva respinto il ricorso. Quindi lo stesso impugnava il provvedimento di rigetto del Garante privacy innanzi al Tribunale di Milano, tuttavia, il Tribunale conferma quanto asserito dal Garante respingendo l'opposizione volta alla rimozione dei dati giudiziari. Così come previsto dall'art. 152 del C.d.P., attesa la non appellabilità delle sentenze del Tribunale, l'interessato proponeva ricorso in Cassazione



Landmark case italiano: Cassazione, Sez. III, 5 aprile 2012, n. 5525

Tribunale di Milano – richieste ed argomentazioni proposta della ricorrente:

- richiesta di “spostamento dell’articolo pubblicato molti anni prima in un area di un sito web non indicizzabile dai motori di ricerca”;
- L’articolo “non reca, in sé, la notizia . distinta successiva – che l’inchiesta giudiziaria che aveva condotto all’arresto del ricorrente si sia poi conclusa con il proscioglimento del medesimo, sicchè, ancora il [...] è soggetto allo stigma derivante dalla continua riproposizione di una notizia che, al momento della sua pubblicazione era senz’altro vera ed attuale, ma che oggi, a distanza di così grande lasso di tempo ed in ragione delle sopravvenute vicende favorevoli, getta un intollerabile alone di discredito sulla persona del ricorrente, vittima di un vera e propria gogna mediatica”.



Landmark case italiano: Cassazione, Sez. III, 5 aprile 2012, n. 5525

L'attore ricorre in Cassazione - argomentazioni dell'organo giudicante:

“il diritto all'oblio salvaguardia in realtà la proiezione sociale dell'identità personale, l'esigenza del soggetto di essere tutelato dalla divulgazione di informazioni (potenzialmente) lesive in ragione della perdita (stante il lasso di tempo intercorso dall'accadimento del fatto che costituisce l'oggetto) di attualità delle stesse sicchè il relativo trattamento viene a risultare non più giustificato ed anzi suscettibile di ostacolare il soggetto nell'esplicazione e nel godimento della propria personalità.” Poi prosegue richiamando altra pronuncia secondo la quale “ il diritto al rispetto della propria identità personale e morale, a non vedere cioè travisato alterato il proprio patrimonio intellettuale [...] (la n.d.r.) propria immagine nel momento storia attuale”.



Landmark case italiano: Cassazione, Sez. III, 5 aprile 2012, n. 5525

**L'attore ricorre in Cassazione – altre argomentazioni dell'organo
giudicante, a proposito della ripubblicazione della notizia:**

Qui la Cassazione richiama un principio, ai fini della valutazione della ripubblicazione della notizia, secondo il quale è importante tenere in conto che i dati personali provenienti da fonti pienamente conoscibili (p.e. elenchi telefonici) come anche i dati pubblici (p.e. dati reddituali detenuti dall'Agenzia delle Entrate), entrambi non sono liberamente utilizzabili, ed i secondi possono comunque essere sottoposti ad un regime giuridico di pubblicità che ne limiti l'utilizzo. In particolare, i primi sono anche reperibili online, si pensi ad email, indirizzi, numeri di telefono, non per questo sono dati personali liberamente utilizzabili da chiunque e per qualunque scopo ed anzi sono soggetti in termini generali alla protezione dati personali.



Landmark case italiano: Cassazione, Sez. III, 5 aprile 2012, n. 5525

L'attore ricorre in Cassazione – altre argomentazioni dell'organo giudicante:

se da una parte occorre tutelare l'identità personale anche nelle fase successiva alla prima pubblicazione dell'articolo ai fini di tutela della proiezione sociale della stessa identità, dall'altra vi è pur sempre l'interesse del pubblico ad accedere alla notizia e quindi ad una permanenza della stessa nella memoria storica presente su internet. Pertanto, asserisce proprio sulla base dell'esigenza dei garantire una liceità del trattamento successivo alla prima pubblicazione che il quotidiano Corriere della Sera (R.C.S. Quotidiani S.p.A.) non è sufficiente che sposti nell'archivio storico la notizia è invece necessario che adotti un sistema dei segnalazione dello sviluppo della stessa (p.e. banner all'interno dell'articolo) il quale garantisca una contestualizzazione ed aggiornamento della stessa.



Landmark case italiano: Cassazione, Sez. III, 5 aprile 2012, n. 5525

Osservazioni sul diritto all'oblio:

L'editore RCS deve quindi predisporre un sistema idoneo a segnalare la sussistenza di un **seguito (sequal)** e di uno **sviluppo della notizia**.

Diversi modi di esprimere la stessa situazione giuridica rispetto alla notizia:

- Diritto di aggiornamento della notizia oramai obsoleta;
- Diritto alla **contestualizzazione** della notizia rispetto alla verità storica;
- Diritto alla **attualizzazione** della notizia (**INTERESSE PUBBLICO**);

Se si **ripubblica** la notizia, si deve verificare che sia aggiornata e attuale



Segue: Ordinanza del Tribunale di Firenze del 29 marzo 2014:

Editore: Insufficienza «rettifica nel corpo dell'articolo di cui alla URL »

la questione attinente alla cronaca giudiziaria, contrappone anche qui il diritto all'autodeterminazione informativa, anche nell'accezione di diritto alla tutela dell'identità personale e quindi alla veridicità delle informazioni contenute nell'archivio storico online, per contro vi è lo scopo storico-documentaristico, il diritto di informare e di essere informati.



**Segue: Ordinanza del Tribunale di Firenze del 29 marzo 2014:
argomentazioni dell'organo giudicante: insufficienza «rettifica nel corpo
dell'articolo di cui alla URL »**

“il presente giudizio infatti non tocca in alcun modo il contenuto degli archivi storici del quotidiano che rimarrebbero pertanto disponibili a chiunque voglia prenderne visione [...] la deindicizzazione dei due articoli risulta, pertanto misura adeguata e sufficiente a contemperare l'esigenza di mantenimento della memoria storica della cronaca giudiziaria (continuando i due articoli ad essere reperibili nell'archivio storico del quotidiano) ma anche a garantire, al contempo, in via immediata la tutela dell'immagine telematica dal punto di vista professionale e lavorativo dell'odierno ricorrente [...] Nel caso di specie l'avvenuta rettifica nel corpo dell'articolo di cui alla URL [...] pur ristabilendo la verità storica, non tutela certamente in modo sufficiente l'interesse cui è diretto il presente ricorso, che consiste, principalmente, ne disincentivare l'associazione del nome del ricorrente alle parole “arresti domiciliari” ogni qualvolta lo si digiti sul motore di ricerca Google”.



In senso conforme: Ordinanza del Tribunale di Firenze del 13 febbraio 2013: vicenda giudiziaria

Un noto professionista coinvolto in una vicenda giudiziaria e poi assolto in primo grado perché **il fatto non sussiste**, dopo tre anni dagli arresti domiciliari, durati solo un mese, risultava erroneamente ancora arrestato sugli archivi online dei quotidiani

Mentre alcuni quotidiani concedono all'interessato la richiesta deindicizzazione

Altro quotidiano rifiuta le richieste del professionista, lo stesso ricorre al tribunale con un provvedimento d'urgenza (art. 700 cpc)



In senso conforme: Ordinanza del Tribunale di Firenze del 13 febbraio 2013

Argomentazione del ricorrente:

La notizia dell'arresto è ancora online da ben tre anni Google Suggest-Autocomplete abbinava **il nome e cognome** dell'interessato alla voce **arrestato – tale abbinamento è antigiuridico e va eliminato**



In senso conforme: Ordinanza del Tribunale di Firenze del 13 febbraio 2013: argomentazioni dell'organo giudicante richiama la cassazione del 2012

“non spetta ai motori di ricerca provvedere all'aggiornamento e alla contestualizzazione delle informazioni immesse, ma ai siti sorgente e quindi alle testate giornalistiche [...] è chiaro perciò che il *fumus boni iuris* del diritto all'identità personale del ricorrente deriva dalla indicizzazione da parte dei motori di ricerca del suo nome e cognome e dall'associazione dello stesso alla qualità di indagato e arresto non più attuali e veritiere [...] Ciò posto la permanenza di tali informazioni non può che arrecare un pregiudizio grave e irreparabile al ricorrente”.



Sentenza Google Spain

la sentenza che costituisce un landmark case a livello europeo, si tratta della pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 13 maggio 2014, causa C-131/12. La vicenda come è noto riguardava il sig. Costeja Gonzales il quale mediante reclamo chiedeva che fosse ordinato ad un noto quotidiano catalano, La Vanguardia, di rimuovere oppure modificare alcune pagine web contenenti i suoi dati personali.



Sentenza Google Spain

Il reclamo, innanzi alla Agencia Espanola de Proteccion de Datos (AEDP), era rivolto sia contro il quotidiano La Vanguardia sia contro Google Spain e Google Inc., si fondava in ragione del fatto che quando veniva effettuata una ricerca da parte di un qualsiasi utente con le parole chiave “Costeja Gonzales” il motore otteneva come risultati due link verso due pagine di suddetto quotidiano, rispettivamente del 19 gennaio e del 9 marzo 1998, riportanti la notizia da considerarsi oramai obsoleta che lo stesso a seguito di accertamenti era risultato evasore per crediti previdenziali e che dei suoi immobili era stato messi all'asta a seguito di un pignoramento per la riscossione coatta di detti crediti.



Sentenza Google Spain

Il reclamo verso il quotidiano La Vanguardia veniva respinto ritenendo la pubblicazione del quotidiano legalmente giustificata dato che alla vendita pubblica era stata data ampia pubblicità su ordine del Ministero del Lavoro e degli Affari sociali.



Sentenza Google Spain

Il medesimo reclamo veniva invece accolto dalla AEDP contro Google Spain e Google Inc, le ragioni dell'accoglimento possono essere riassunte come segue: Le società spagnola e la società madre americana operano in stretta collaborazione, “i gestori di motori di ricerca sono assoggettati alla normativa in materia di protezione dei dati [...] effettuano un trattamento di dati per il quale sono responsabili e agiscono quali intermediari [...] L'AEDP ha ritenuto di essere autorizzata ad ordinare la rimozione dei dati nonché il divieto di accesso a taluni dati da parte dei gestori dei motori di ricerca”. Alla base di tale pronunciamento vi è il bilanciamento degli interessi in gioco, nel quale prevale “il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali e alla dignità delle persone in senso ampio, ciò che includerebbe anche la semplice volontà della persona interessata che tali non siano conosciuti da terzi”.



Si ponevano principalmente tre questioni che possono riassumersi come segue:

1. La qualificazione come “stabilimento” relativamente a Google Spain al fine di definire la giurisdizione in base alla normativa europea e al diritto spagnolo sul caso;
2. Se l'attività posta in essere da Google Search, “consistente nel localizzare le informazioni pubblicate e messe in rete a terzi, nell'indicizzarle in maniera automatica, nel memorizzarle temporaneamente e infine metterle a disposizione degli utenti di internet secondo un determinato ordine di preferenza” possa qualificarsi come trattamento dei dati personali e se come tale la società possa essere qualificata come Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 2 lett. d) della Direttiva 95/46/Ce.
3. In riferimento alla portata del diritto di cancellazione e/o opposizione al trattamento di dati in relazione al diritto all'oblio, ai sensi degli artt. 12 e 14, se il diritto di cancellazione e congelamento dei dati implicino o meno che l'interessato possa rivolgersi ai motori di ricerca “per impedire l'indicizzazione delle informazioni riguardanti la sua persona pubblicate su pagine web di terzi, facendo valere la propria volontà che tali informazioni non sia conosciute dagli utenti di internet”, qualora tale divulgazione comporti un pregiudizio ai suoi danni o desideri che tali informazioni siano dimenticate.



Sentenza Google Spain

A tal riguardo corre l'obbligo di richiamare il sistema di segnalazioni poste in essere da Google nonché le recenti Linee guida pubblicate il 6 febbraio 2015 dall'Advisory Council nominato da Google ("The Advisory Council to Google on the Right to be Forgotten") nelle quali si esplicita i criteri in base ai quali Google si pronuncia sulle richieste di deindicizzazione.



Sentenza Google Spain

E', infine, il caso di notare come le linee guida di Google non siano allineate per diversi aspetti con il Parere del Gruppo europeo dei Garanti pubblicato il 26 novembre 2014 (Guidelines on the Implementation of the court of Justice on the European Union Judgement on "Google Spain And Inc V. Agencia Espanola de Proteccion de Datos (AEDP) and Mario Costeja Gonzalez" C-131/12).



Sentenza Google Spain

L'accostamento tra una procedura sostanzialmente aziendale e un documento istituzionale lascia perplessi, infatti, la differenza è sostanziale, aspetto che emergerà certamente nelle sedi amministrative (ricorsi al Garante privacy) e in quelle giudiziarie.

In ogni caso, linee guida di Google saranno un documento utile per fornire indicazioni a chi vuole fare un richiesta di indicizzazione in prima battuta, trattandosi allo stato attuale di una scelta obbligata, successivamente si sceglierà la sede più opportuna per tutelare il diritto fondamentale quale quello alla protezione dei dati personali.



Dopo la sentenza Google Spain statistiche del Garante privacy

Le decisioni di google in tema di deindicizzazione possono essere impugnate innanzi al Garante privacy ed innanzi al Tribunale. La statistiche ufficiali mostrano che Google finora ha rigettato circa il 60% delle richieste pervenute secondo criteri e valutazione condivise dal Garante privacy (Audizione del Presidente Antonello Soro presso la Commissione dei Diritti e doveri relativi ad Internet – Camera dei Deputati, 12 gennaio 2015).



Dopo la sentenza Google Spain statistiche sulle pronunce del Garante privacy

Fino a tutto dicembre 2014, erano alcune decine le richieste di indicizzazione pervenute al Garante, di queste solo nove pervenute ad una conclusione del procedimento innanzi al Garante. Di queste nove pronunce, sette sono di conferma delle decisioni del Google e quindi di rigetto delle richieste di deindicizzazione (newsletter del Garante del 22 dicembre 2014), mentre le altre due pronunce hanno accolto il ricorso degli interessati, in un primo caso le informazioni pubblicate erano eccedenti e riferite a persone estranee alla vicenda giudiziaria, nell'altro caso la notizia pubblicata era inserita in un contesto idoneo a ledere la vita privata della persona (Cfr. doc. web nn. 3623877 e 3623978).



Riepilogo delle questioni principali

Q1 – In riferimento alle notizie: diritto di rettifica per le notizie diffamatorie; cancellazione o rettifica delle notizie trattate illecitamente; diritto di aggiornamento e integrazione per le notizie obsolete e non contestualizzate

Q2 – I motori di ricerca rispondono nelle diverse giurisdizioni nazionali in Europa, qualora prevalga il diritto del singolo sull'interesse pubblico devono deindicizzare i risultati (carenza di attualità della notizia)

Q3 – Per la rimozione della notizia occorre rivolgersi al sito sorgente il quale di regola non può efficacemente agire sui risultati dei motori di ricerca, per deindicizzare il nome/parola chiave associato ai risultati dei motori di ricerca occorre solo rivolgersi ai motori di ricerca

Avv. Fabio Di Resta – LL.M. – Lead Auditor ISO 27001

Studio legale Di Resta – www.studiolegalediresta.it

Presidente del Centro europeo per la Privacy (EPCE)

www.europeanprivacycentre.eu

